

ALLEGATO 3 al Regolamento IVASS 40/2018, come successivamente modificato e integrato INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO PER IL QUALE E' SVOLTA L'ATTIVITA' POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI, O L'ELENCO ANNESSO AL RUI, IN CASO DI OPERATIVITA' IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O DI STABILIMENTO, SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (www.ivass.it)

Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo:

- Cognome e nome: **TROMBETTA SIMONE**
- Numero di iscrizione nel RUI: **A000133138** data di iscrizione nel RUI: **19/03/2007** sezione: **A**

In caso di operatività in forma societaria, segue la veste in cui il soggetto opera:

- Responsabile dell'attività di distribuzione

In caso di operatività in forma societaria indicare denominazione della Società:

Denominazione sociale: **TROMBETTA SIMONE E C. SRL**

numero di iscrizione nel RUI: **A000133140** data di iscrizione nel RUI: **19/03/2007** sezione: **A**

c. indirizzo della sede legale **BORGOGARIBALDI, 58 - ALBANO .LAZIALE**

d. recapito telefonico **069321973** indirizzo internet (eventuale) **www.sara.it**

indirizzo di posta elettronica(eventuale) **ag113b@saraagenzie.it**

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) **trombettasimone@legalmail.it**

e. sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività (eventuale) _____

f. Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è IVASS -Via del Quirinale 21, 00187 Roma.

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

a. L'intermediario mette a disposizione nei propri locali e pubblica sul sito internet:

- Elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere d'incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora;
- Elenco degli obblighi di comportamento così come indicati nell'allegato 4-ter del regolamento IVASS n. 40/2018.

b. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza comunica la possibilità per il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario assicurativo e riassicurativo: **Non detiene** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione **Non detiene** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- solo per gli intermediari iscritti alle sezioni A, B ed E: l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge
- il Contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa preponente secondo le modalità e i recapiti indicati nel documento di DIP aggiuntivo. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami presente nel sito dell'Impresa www.sara.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, ovvero in caso di assenza di riscontro nel termine massimo dei 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi
- rimane ferma la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP Aggiuntivi
- nel caso dei soli Intermediari iscritti nella sezione B del Registro, il Contraente/Beneficiario ha facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione CONSAP S.p.A. – Fondo di garanzia per i mediatori di Assicurazione e di Riassicurazione. Via Yser, 14 - 00198 Roma, tel. 0685796444 per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).



ALLEGATO 3 al Regolamento IVASS 40/2018, come successivamente modificato e integrato INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO PER IL QUALE E' SVOLTA L'ATTIVITA' POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI, O L'ELENCO ANNESSO AL RUI, IN CASO DI OPERATIVITA' IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O DI STABILIMENTO, SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (www.ivass.it)

Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo:

- a. Cognome e nome: **TROMBETTA SIMONE**
b. Numero di iscrizione nel RUI: **A000133138** data di iscrizione nel RUI: **19/03/2007** sezione: **A**

In caso di operatività in forma societaria, segue la veste in cui il soggetto opera:

- Responsabile dell'attività di distribuzione

In caso di operatività in forma societaria indicare denominazione della Società:

Denominazione sociale: **TROMBETTA SIMONE E C. SRL**

numero di iscrizione nel RUI: **A000133140** data di iscrizione nel RUI: **19/03/2007** sezione: **A**

c. indirizzo della sede legale **BORGO GARIBALDI, 58 - ALBANO .LAZIALE**

d. recapito telefonico **069321973** indirizzo internet (eventuale) **www.sara.it**

indirizzo di posta elettronica(eventuale) **ag113b@saraagenzie.it**

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) **trombettasimone@legalmail.it**

e. sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività (eventuale) _____

f. Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è IVASS -Via del Quirinale 21, 00187 Roma.

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

a. L'intermediario mette a disposizione nei propri locali e pubblica sul sito internet:

1. Elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere d'incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora;
2. Elenco degli obblighi di comportamento così come indicati nell'allegato 4-ter del regolamento IVASS n. 40/2018.

b. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza comunica la possibilità per il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario assicurativo e riassicurativo: Non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione **Non detiene** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) solo per gli intermediari iscritti alle sezioni A, B ed E: l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge
- b) il Contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente secondo le modalità e i recapiti indicati nel documento di DIP Aggiuntivo. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami presente nel sito dell'Impresa www.sara.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, ovvero in caso di assenza di riscontro nel termine massimo dei 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi
- c) rimane ferma la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP Aggiuntivi
- d) nel caso dei soli Intermediari iscritti nella sezione B del Registro, il Contraente/Beneficiario ha facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione CONSAP S.p.A. – Fondo di garanzia per i mediatori di Assicurazione e di Riassicurazione. Via Yser, 14 - 00198 Roma, tel. 0685796444 per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'Intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

**Allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018, come successivamente modificato e integrato
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

NOME E COGNOME DELL'INTERMEDIARIO **TROMBETTA SIMONE**

NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI **A000133138**

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

a. L'Intermediario assicurativo e riassicurativo agisce:

- su incarico del cliente
- in nome e per conto di Sara Assicurazioni spa di cui distribuiscono il prodotto non-IBIP
- in nome e per conto della Compagnia _____

b. nel caso in cui il contratto venga distribuito in collaborazione con altri Intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito in L.17 dicembre 2012, n.221 indicare dei medesimi:

cognome e nome/ragione sociale _____

Sezione RUI di appartenenza _____

Ruolo svolto dagli intermediari nell'ambito della forma di collaborazione adottata:

- Intermediario Proponente/Collocatore
- Intermediario Emittente

Note: _____

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario :

- a. **non fornisce** al Contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata
 - b. **Non fornisce** una consulenza fondata su un'analisi imparziale personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
 - c. **Non distribuisce** in modo esclusivo contratti di uno più Imprese di assicurazione
 - d. **Distribuisce** contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più Imprese di assicurazione
 - e. altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice:
- _____

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

a. Natura del compenso

- onorario corrisposto direttamente dal cliente
- commissione inclusa nel premio assicurativo
- altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata
- combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

b. Nel caso di polizze r. c. auto, si riporta a seguire la misura delle provvigioni riconosciute dall'impresa, così come da dettaglio indicato nel reg. ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice: **9,21%**

c. *Omissis*

d. Nel caso di collaborazione orizzontale o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle precedenti lettere è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.



Sezione IV– Informazioni sul pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi :

è stata stipulata dall'Intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di 18.750 euro.

b. le modalità di pagamento dei premi ammesse :

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto



Sara Assicurazioni Spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

T +39 068475.1 F +39 068475223
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583
REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001.

sara

**Allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018, come successivamente modificato e integrato
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

NOME E COGNOME DELL'INTERMEDIARIO **TROMBETTA SIMONE**

NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI **A000133138**

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

a. L'intermediario assicurativo e riassicurativo agisce:

- su incarico del cliente
- in nome e per conto di Sara Vita spa di cui distribuiscono il prodotto non-IBIP
- in nome e per conto della Compagnia _____

b. nel caso in cui il contratto venga distribuito in collaborazione con altri Intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito in L.17 dicembre 2012, n.221 indicare dei medesimi:

cognome e nome/ragione sociale _____

Sezione RUI di appartenenza _____

Ruolo svolto dagli intermediari nell'ambito della forma di collaborazione adottata:

- Intermediario Proponente/Collocatore
- Intermediario Emittente

Note: _____

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario :

a. __ fornisce X non fornisce (indicare con X la scelta) al Contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata

b. Se effettua una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del Codice, indicare le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese:

c. __ fornisce X non fornisce (indicare con X la scelta) una consulenza fondata su un'analisi imparziale personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente

d. __ distribuisce X non distribuisce (indicare con X la scelta) in modo esclusivo contratti di uno più Imprese di assicurazione

e. X distribuisce __ non distribuisce (indicare con X la scelta) contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più Imprese di assicurazione

f. altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice:

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

a. Natura del compenso

- onorario corrisposto direttamente dal cliente
 - commissione inclusa nel premio assicurativo
 - altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata
 - combinazione delle diverse tipologie di compensi di compensi di cui sopra
- b. Nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente l'importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo

c. Nel caso di polizze r. c. auto, si riporta a seguire la misura delle provvigioni riconosciute dall'impresa, così come da dettaglio indicato nel reg. ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice: _____

d. Omissis

e. Nel caso di collaborazione orizzontale o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle precedenti lettere è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi :

è stata stipulata dall'Intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di 18.750 euro.

b. le modalità di pagamento dei premi ammesse (indicare con la scelta X):

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

ALLEGATO 4 - TER al Regolamento IVASS 40/2018, come successivamente modificato e integrato ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

NOME E COGNOME DELL'INTERMEDIARIO **TROMBETTA SIMONE**
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI **A000133138**

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, modificato dal Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020, in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio di distribuzione di prodotti assicurativi, gli intermediari hanno i seguenti obblighi:

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, , modificato dal Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, gli intermediari hanno i seguenti obblighi:

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.



ALLEGATO 4 - TER al Regolamento IVASS 40/2018, come successivamente modificato e integrato ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

NOME E COGNOME DELL'INTERMEDIARIO **TROMBETTA SIMONE**
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI **A000133138**

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, modificato dal Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020, in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio di distribuzione di prodotti assicurativi, gli intermediari hanno i seguenti obblighi:

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, , modificato dal Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, gli intermediari hanno i seguenti obblighi:

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.